


Decreto «Sostegni bis»: le principali novità giuslavoristiche per le imprese (D.L. 25 maggio 2021 n. 73)



Previa sottoscrizione di un **accordo aziendale** di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 **finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali**

Riduzione media oraria non superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo

Riduzione complessiva delle ore di lavoro di ciascun dipendente non superiore al 90% nel periodo per il quale l'accordo è stipulato

Trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti pari al **70% della retribuzione globale**, senza applicazione di massimali.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI SENSI DELLA NORMATIVA ORDINARIA (dal 01/07/2021)



esonero dal versamento di contributi addizionali fino al 31/12/2021



divieto di licenziamento per ragioni organizzative tranne che per i casi di:



Cambio appalto con previsione di riassunzione



Fallimento senza esercizio provvisorio dell'impresa



Liquidazione della Società con cessazione dell'attività



Accordo sindacale



Cessazione definitiva dell'attività di impresa

TRATTAMENTI SALARIALI PER CRISI AZIENDALE (Decreto «Genova»)

Possibilità di proroga di 6 mesi fino al 31 dicembre 2021

Per le aziende di rilevanza strategica che abbiano incontrato particolare difficoltà nel processo di cessazione

Previo nuovo accordo con il Ministero del Lavoro

CONTRATTI DI ESPANSIONE

Abbassamento della soglia minima dell'organico aziendale a 100 dipendenti

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

• Dal 01/07/2021 al 31/10/2021: per incentivare reingresso nel mercato dei lavoratori disoccupati

Periodo di inserimento di 6 mesi, definito tramite progetto individuale volto a garantire adeguamento delle competenze professionali.

• Al termine del periodo di reinserimento è possibile il recesso con preavviso.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a condizione che:

- non si sia proceduto a licenziamenti nei 6 mesi antecedenti l'assunzione
- non si proceda a licenziamenti di un lavoratore della medesima unità produttiva e dello stesso livello e categoria legale dell'assunto, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione (a pena di revoca)

NASPI

- Fino al 31/12/2021 sospensione della riduzione percentuale del 3% al quarto mese di fruizione.
- Le prestazioni erogate dal 01/06/2021 al 30/09/2021 sono confermate nell'importo in pagamento al 26/05/2021.
- Dal 01/01/2022 si applica la riduzione percentuale tenendo conto dei mesi trascorsi.